

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi mediante la stipulazione di contratti di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e similari, ai quali si attiene Minimetrò S.p.A., di seguito Minimetrò.
2. La disciplina prevista dal presente Regolamento dà attuazione alle previsioni contenute nel *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, D.Lgs. 175/2016, art. 19 (Gestione del personale) e sostituisce il precedente Regolamento in materia di assunzioni approvato dall'Amministratore Unico ed entrato in vigore in data 22 luglio 2011.
3. Resta ferma in materia la portata vincolante delle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 175/2016, art. 25 (Disposizioni transitorie in materia di personale).

ART. 2 – FINALITÀ

1. Il presente regolamento, in conformità ai principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, persegue le seguenti finalità:
 - a) ottimizzazione delle risorse umane aziendali secondo caratteristiche professionali e attitudinali che garantiscano elevati livelli qualitativi delle prestazioni e dei servizi offerti;
 - b) acquisizione di personale con caratteristiche professionali e attitudinali strettamente commisurate alle esigenze delle posizioni da ricoprire;
 - c) adeguata pubblicità delle iniziative di reclutamento e delle procedure di selezione a tal fine indette;
 - d) espletamento delle procedure di selezione secondo modalità tali da garantire il rispetto dei principi di imparzialità e pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, nonché l'economicità e la celerità delle stesse;
 - e) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali e attitudinali richiesti in relazione alle posizioni da ricoprire.

ART. 3 – MODALITÀ DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

1. L'Amministratore Unico conferisce mandato al Responsabile amministrativo del personale di procedere, congiuntamente al Responsabile di settore interessato, alle attività connesse alle operazioni di reclutamento per l'assunzione del personale in riferimento alle necessità aziendali.
2. Si procederà ad idonea pubblicazione della procedura di selezione del personale e dei requisiti di scolarità e professionali necessari in relazione all'attività da svolgere, con avviso da inserire nel sito informatico di Minimetrò ed in un quotidiano a tiratura regionale, almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione indetta.
3. Si procederà alla valutazione dei curricula pervenuti al fine di verificarne la corrispondenza con i requisiti richiesti. Per l'acquisizione dei curricula Minimetrò può inoltrare apposite richieste ai competenti centri per l'impiego, agli ordini professionali ovvero a enti ed istituti di ricerca o di alta cultura.
4. Le prove selettive sono espletate in modo tale da consentire di commisurare le conoscenze, le esperienze, le capacità e le attitudini professionali del candidato alle esigenze richieste dalla posizione da ricoprire.

ART. 4 SELEZIONE DEL PERSONALE

1. L'Amministratore Unico indica tra il personale di Minimetrò i soggetti, in numero non inferiore a tre, chiamati a comporre l'organo esaminatore. Per il reclutamento di personale con particolari caratteristiche professionali l'Amministratore Unico può integrare l'organo esaminatore con consulenti esterni.
2. L'Amministratore Unico, contestualmente alla designazione dei componenti dell'organo esaminatore, concorda con l'organo esaminatore i criteri di valutazione dei candidati in conformità a quanto esplicitato negli artt. 2 e 3.
3. L'organo esaminatore procederà attraverso le modalità precedentemente definite (analisi curricula, colloqui e/o prove scritte, ...) alla valutazione dei risultati espressi dai candidati redigendo apposita graduatoria e relazione.
4. La predetta graduatoria, rispetto ad eventuali successive assunzioni di personale con uguale profilo professionale, per i candidati ritenuti comunque idonei, resta valida per un periodo di 3 anni dalla data di stesura.

ART. 5 - BANCA DATI

I curricula rispondenti ai profili professionali richiesti, gli esiti e le valutazioni relativi al reclutamento del personale sono inseriti in apposita banca dati istituita da Minimetrò e vengono trattati nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 196 del 2003.

ART. 6 – DECORRENZA E PUBBLICITÀ

Il presente regolamento decorre dal 3 aprile 2018.

Del presente regolamento, e successive modifiche, viene data pubblicazione permanente nel sito internet di Minimetrò.